

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BARBIERI, CAPRARA, DE GRADA, LIBERATORE, MAZZONI, NATOLI, NANNUZZI, NATTA, PAJETTA GIULIANO, VIVIANI LUCIANA, GRIFONE, MAGLIETTA, SANNICOLÒ**

Presentata il 26 giugno 1959

Riforma dell'ordinamento turistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai da molti anni si richiede da varie parti una riforma generale della legislazione turistica per un nuovo assetto degli organi ufficiali del turismo, delle contribuzioni e delle provvidenze adeguati alla nuova realtà del fenomeno turistico, realtà nuova sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.

Dibattiti sulla stampa specializzata, convegni e congressi turistici, memorie di Enti competenti, interpellanze e relazioni in Parlamento hanno ormai ampiamente dimostrato l'importanza del problema e richiamata la nostra attenzione sulle necessità di una organica riforma legislativa.

A questi richiami è sembrato abbia dato ascolto il Governo presentando il disegno di legge per l'istituzione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Non meno sensibile si è mostrato il Senato che ha ampiamente dibattuto il problema e, approvando la legge istitutiva del Ministero ha sollecitato il Governo, richiamandosi ai voti espressi, a precisare una politica turistica.

A nostro avviso la costituzione del Ministero del turismo potrà essere un fatto serio e concreto, può rispondere alle attese delle vaste categorie che vivono dell'industria turistica e soprattutto ai fini sociali e culturali del turismo soltanto se contemporaneamente

sarà elaborato un programma, definiti i compiti del Ministero e provveduto alla riforma delle strutture degli organi del turismo. In altre parole è necessario evitare che la costituzione del Ministero finisca per essere fine a sè stessa, uno schermo per calmare le attese o, peggio ancora una oppressiva tutela sul turismo soffocatrice delle molteplici e vive energie che sono maturate nel Paese, quando invece tutte le energie debbono essere stimolate, aiutate, rese operanti, siano esse pubbliche che private.

Il disegno di legge per l'istituzione del Ministero del turismo non è per ora che un arido atto burocratico perchè non definisce i compiti e il programma del Ministero. Il Governo del resto in occasione del dibattito al Senato non è uscito dai soliti generici riconoscimenti dell'importanza del turismo e insistendo per ottenere la delega per una legge organica, ha voluto sottrarre al Parlamento una occasione per un ampio dibattito e la definizione della legge.

La nostra proposta di legge non contempla la costituzione del Ministero del turismo in quanto esiste già un progetto governativo, già approvato dal Senato e in avanzato stato di discussione alla Camera, ma è chiaro che lo postula e le attribuzioni che qui si prevedono a favore dell'Alto Commissariato

s'intende che dovranno passare al Ministero del turismo.

È necessario onorevoli colleghi compiere un atto decisivo, è necessario guardare davvero la nuova realtà e creare le condizioni non soltanto per la difesa della posizione che l'Italia ha conseguito nel movimento turistico internazionale, ma consolidarla e migliorarla, guardando al futuro.

È nostra convinzione che il Governo non si renda conto di quali siano i nuovi fattori che rendono stabile il turismo di forestieri in Italia e facciano assumere un'importanza sociale a quello interno.

La letteratura ufficiale e i discorsi degli uomini di Governo hanno sempre esaltato e menato vanto per la posizione di primato raggiunto dall'Italia.

L'afflusso di turisti stranieri in Italia è infatti sempre aumentato raggiungendo nel 1958 la bella cifra di 15.287.037 e assicurando un introito di valuta estera di . . .

Quali sono stati gli elementi di maggiore attrazione del turismo straniero? A chi va il merito di questo risultato?

Non agli organi di Governo, che non ha mai avuto una politica turistica e non ha mai predisposto adeguati sovvenzioni e aiuti.

Le ragioni principali di questo nostro primato sono da ricercarsi in primo luogo nelle attrazioni naturali; il sole, il mare, il paesaggio; poi nella dovizia di valori storici e artistici che l'Italia offre: infine nell'iniziativa e nella costanza di una vasta categoria di dirigenti e organizzatori e di piccolissimi imprenditori privati distribuiti come una rete in larghe zone del Paese.

Questo vogliamo dirlo non per amore di polemica verso il Governo, ma perchè non si nutra l'illusione che la posizione dell'Italia derivi da una nostra sicura politica turistica e di una perfetta organizzazione turistica, alberghiera, stradale, ecc.

Potremmo dire che questa posizione l'abbiamo raggiunta malgrado la carenza dello Stato, il quale dalle attività turistiche, come da quelle sportive introita centinaia di miliardi di valuta estera, miliardi di tributi e 20 miliardi all'anno dal totocalcio.

Questi rilievi ai limiti della nostra politica turistica li facciamo per dare un contributo ad una nuova politica in questo campo.

Si deve tener conto infatti che la percentuale di aumento di afflusso rispetto al 1957 è inferiore a quella media degli anni precedenti e che comunque l'aumento non dipende da nuove maggiori attrattive che offre l'Italia, ma da un aumento generale del

turismo mondiale, dalla tendenza di tutti i popoli verso il viaggio considerato un piacevole mezzo di distensione e di cultura. Altri paesi del resto, pur essendo ancora al di sotto degli afflussi registrati dall'Italia realizzano un incremento di aumento maggiore degli ultimi anni grazie proprio ad una serie di provvidenze attuate dallo Stato a favore del turismo.

D'altronde per quanto concerne il movimento degli ospiti negli esercizi alberghieri, limitato ai primi otto mesi dello scorso anno, è stato di 12.645.075 contro 12.773.418 dello stesso periodo del 1957 (a). È vero che le presenze sono aumentate del 3 per cento, ma resta un fatto non trascurabile la diminuzione di circa 900.000 presenze di fracesi dovuti a ragioni politiche e valutarie.

Le stesse nostre attrezzature alberghiere e le loro capacità ricettive costituiscono indubbiamente un grande patrimonio e una struttura notevole, ma non costituiscono un primato; 28.705 esercizi fra alberghi pensioni e locande; 368.863 camere con 634.777 letti di cui dispone l'Italia sono, in percentuale rispetto agli abitanti, inferiori alle disponibilità di altri paesi. Di fatti la disponibilità di letti d'albergo rispetto alla popolazione è nel Lussemburgo di 35,4 letti per 100 abitanti, in Svizzera di 34,8 in Francia di 30,2, in Austria di 27,5 in Gran Bretagna di 21,7 e in Italia di 12. (b).

Anche rispetto alle attività interne non si può dire, come talvolta si ritiene che l'Italia sia un Paese quasi saturo di attività turistiche per l'alta frequenza di stranieri. Paesi aventi una situazione economica anche più solida della nostra, realizzano una presenza di stranieri rispetto alla popolazione residente assai maggiore dell'Italia; la Svizzera registra un'affluenza di 760 turisti stranieri (esclusi gli escursionisti) per 1.000 abitanti, l'Irlanda 593, l'Austria 405, la Norvegia 297, l'Italia appena 143, cioè un quinto della Svizzera (c).

Infine non è senza significato la notevole differenza delle permanenze dei turisti stranieri in alcuni paesi e in Italia: mentre di fatti la presenza del turista estero in Italia è inferiore ai 5 giorni in Svezia è di oltre 13 giorni, in Gran Bretagna è di 10, in Francia è di 7,

(a) *Documenti di vita italiana*, n. 89. aprile 1959.

(b) *Annuario statistico italiano*, 1958.

(c) *Sulla riforma dell'Organizzazione ufficiale del turismo*, a cura del «Touring Club Italiano», 1950.

in Norvegia di oltre 5, e mentre tale media di presenze per l'Italia è in lievissimo aumento è invece aumentato del 24 per cento in Austria, del 27 per cento per la Germania, del 25 per cento per la Turchia, del 13 per cento per la Svezia, secondo i dati dell'O. E. C. E.

La Francia inoltre tiene il primato dell'afflusso di escursionisti stranieri che ammontano a 24 milioni.

L'Unione Sovietica sta alacramente allestendo programmi e facilitazioni per rendere possibile e convenienti lunghi soggiorni sul Mar Nero, nei boschi della Siberia costruendo alberghi e valorizzando zone nuove. Nella regione di Leningrado vicino alla Neva si sta creando un centro internazionale per giovani turisti. Vicino alla antica città russa Novgorod è stata costruita una piccola città estiva per i turisti stranieri. (La presenza di turisti stranieri è stata limitata nel 1958 a 500.000 persone, ma già per quest'anno vi sono prenotazioni per 1.500.000 persone).

Vi sono dunque sintomi di sostanziali tendenze a modificazioni che nel futuro potrebbero seriamente incidere nel movimento internazionale. Tali modificazioni consistono nella nuova importanza che i Governi di Francia, Spagna, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Svezia danno al turismo accordando ad esso attenzione e provvidenze. Si tratta in gran parte di tentativi, di esperimenti, di provvidenze, di propaganda che riguardano paesi per molti versi arretrati, oppure che offrono minori attrattive naturali, ma tuttavia correnti turistiche nuove sostanziali si orientano verso quei paesi. Lo sforzo non è poi da trascurare perché tali paesi si orientano verso un'attrezzatura rispondente alle nuove esigenze del turismo di massa.

È di fatti risaputo che il turismo individuale sta per essere sostituito da due tipi diversi del turismo; a) quello in certo senso di lusso, fatto da turisti esigenti. Questi turisti esigono attrezzature perfette, alberghi dotati di attrezzature sportive, igieniche, città dotate di molte attrazioni mondane. Sotto questo aspetto l'Italia è in ritardo poiché accanto ad un gruppo di grandi alberghi di lusso costosissimi non dispone di alberghi residenziali comodi e relativamente economici. E le attrattive dei nostri divertimenti notturni sono piuttosto decadenti o castigate. La Francia invece non soltanto offre molte attrattive, ma s'impegna a creare nuove condizioni con la recente decisione di costruire 100 nuovi grandi alberghi *tout compris*; b) il turismo di grandi masse che viaggiano con relativo poco danaro e che

vogliono alloggi e servizi a prezzi economici, senza sorprese. Anche sotto questo aspetto noi siamo in ritardo poiché anche se esistono numerose compagnie e agenzie turistiche con personale esperto, diligente la mentalità di molti nostri albergatori, ristoratori ecc. è spesso ancora orientata alla ricerca immediata del lucro e perciò l'Italia è davvero il Paese delle sorprese ...

Vogliamo concludere su questo aspetto facendo una considerazione sul basso numero di giornate-presenze *pro-capite* del turista estero in Italia: il turista medio straniero non viene ancora in Italia per lunghi soggiorni, per passare le vacanze, ma per fugacissimi soggiorni per visitare Venezia, Firenze, Roma, Napoli e qualche altro centro artistico.

Un notevole incremento di presenze straniere è stato realizzato eccezionalmente a Rimini e sulla riviera adriatica grazie ad un complesso di provvedimenti adottati dalle Amministrazioni comunali e provinciali per incoraggiare le industrie turistiche. Sensibili aumenti sono stati registrati a Viareggio, Alassio, Capri, Cortina, ma una serie infinita di importanti e incantevoli luoghi di soggiorno e di cura, di spiagge ridenti, di monti ameni e salubri dall'Abetone alla Sila, dall'Appennino toscano-emiliano alla stessa Val d'Aosta sono ancora o quasi sconosciuti o insufficientemente valorizzati e frequentati.

In uno studio del « Touring Club Italiano » questa situazione è giustamente così fatta presente:

« D'altra parte, è noto che, mentre l'industria alberghiera italiana è concentrata nella città e nelle zone turistiche, lungo le riviere, sui laghi e in montagna, vaste plaghe sono tuttora quasi sprovviste di buoni alberghi e sono visitabili con qualche difficoltà. I benefici effetti del turismo sono cioè tuttora ristretti a una parte del territorio nazionale, mentre si può dire ogni nostra città o borgo ha attrattive turistiche da valorizzare, non fosse che il clima.

L'Italia ha tutti i numeri per diventare nel mondo di domani il Paese turistico per eccellenza, il paese delle vacanze di tutti, il punto di convergenza di innumerevoli correnti di visitatori di ogni continente, che qui verranno a conoscere le testimonianze di una antica superiore civiltà, a godere di un clima temperato e di un paesaggio di inarrivabile bellezza e varietà, nonché di una ospitalità bene attrezzata.

Molto, però, rimane da fare per estendere i benefici del turismo a tutta Italia e

soprattutto alle zone depresse della montagna per migliorarvi le condizioni di vita e contrastarne il decadimento e il deprecato spopolamento » (a).

È dunque in questa direzione che si deve esplicare per un verso l'opera del Ministero e degli organi ufficiali centrali del turismo per studiare e proporre provvedimenti legislativi e creditizi, per dare un potente nuovo sviluppo all'industria alberghiera, all'apprestamento di una moderna e fitta rete stradale che colleghi i piccoli centri alle grandi vie di comunicazione (e il recente stanziamento del Ministero dei lavori pubblici di 230 miliardi per le grandi vie di comunicazione « europee » non ci pare vada in questa direzione) e al finanziamento di opere igieniche e sportive per portare l'acqua ovunque e costruire campi sportivi, piscine, campi da tennis, ecc. in tutte le regioni d'Italia. Non si dimentichi infatti che oltre 2.000 comuni italiani sono privi di acquedotti, che 4.411 sono privi di campi sportivi, 7.635 di piscine, 5.672 di palestre.

Questa vasta opera deve essere esplicata o stimolata dal Ministero con l'ausilio fattivo di un Consiglio centrale del turismo efficiente, composto di persone effettivamente rappresentative degli interessi e delle esigenze delle categorie turistiche e degli Enti pubblici consapevoli degli interessi generali del Paese.

Per un altro verso noi abbiamo bisogno della valorizzazione massima delle energie e delle riserve locali di ogni parte d'Italia.

Questa valorizzazione non può essere realizzata altro che attribuendo alle istanze locali i poteri e la responsabilità su tutti i problemi del turismo, vale a dire sulle Regioni, le province e i comuni, così com'è configurato l'ordinamento della nostra Repubblica. Questo noi riteniamo debba essere il cardine della riforma.

Ci guardiamo bene onorevoli colleghi dal ritenere che la geografia turistica, le caratteristiche peculiari del nostro paesaggio, delle nostre stazioni termali e di cura corrispondano alla struttura amministrativa dello Stato e ben per questo noi riteniamo si debba affidare essenzialmente non più a circoscrizioni provinciali; bensì ai comuni, cioè alla cellula primaria del Paese, il compito di valorizzare le risorse locali e di potenziare le attività turistiche.

(a) Sulla riforma dell'organizzazione ufficiale del turismo, a cura del « Touring Club Italiano », 1958, Milano.

Questo difatti è l'oggetto principale della nostra proposta di legge.

Questa riforma è stata reclamata da molto tempo, ma siamo rimasti nel campo delle recriminazioni; delle denunce reticenti o delle proposte preoccupate di conservare poteri e strutture ad organismi ormai inadeguati. Dal 1927 le Aziende autonome, e della loro costituzione nel 1935 gli Enti provinciali del turismo, portano l'impronta di una soffocante tutela dall'alto, senza ricevere peraltro adeguati mezzi.

Il problema di una riforma generale fu posto con decisione nel grande congresso di Nervi nel 1949 ove l'onorevole Fanfani ricobbe che la mutata fisionomia del turismo abbisognava di una radicale riforma, ma a San Remo il 1° convegno nazionale dell'organizzazione turistica periferica nel dicembre 1955 doveva ancora constatare che non si era mai usciti dallo stato degli studi e dei progetti.

Il presidente dell'Associazione italiana « Aziende autonome di soggiorno cura e turismo » avvocato Nino Bobba doveva constatare:

« La qualifica di « autonoma » è divenuta, per le nostre Aziende, ragione di derisione.

I Comitati amministrativi sono di nomina prefettizia, sono vigilati dalla Prefettura e dalla Giunta provinciale amministrativa, alla quale devono sottoporre i loro bilanci che peraltro sono esaminati in sede preventiva e consuntiva dell'Amministrazione comunale nonché dall'Ente provinciale per il turismo; dipendono dal Ministero dell'interno ma debbono per forza di cose e per ragione di connessione rivolgersi a far capo al Commissariato per il turismo mentre sono esposti a tutte le pressioni politiche che si sviluppano intorno alle amministrazioni anche se i componenti di esse dimenticano quasi sempre nell'antimera del loro ufficio l'interesse della parte politica a cui appartengono.

Reinteratamente la loro Associazione ha sollecitato un provvedimento organico che, disciplinando tutta la soggetta materia, costruisce una piramide avente alla base, sia pure col contorno delle *pro loco*, le Aziende autonome.

Il progetto è stato diligentemente studiato al Ministero dell'interno, ma non se ne è mai fatto niente o nessun uomo di governo ha mai voluto seriamente impegnarsi alla risoluzione del problema anche se come ad esempio l'onorevole avvocato Carlo Russo, ne ha sentito l'urgenza e l'importanza.

Una serie di provvedimenti slegati, spaziosi nel tempo, superati dalla desuetudine, ricuciti da norme talvolta contraddittorie e da qualche circolare non accettabile in linea costituzionale ed inutile dal punto di vista tecnico, hanno dato all'Aziende autonome invece che una linea precisa di attività ed un sistema coerente di vita, un cappotto pezzato alla maniera delle vecchie maschere italiane.

A complicare le cose è sopraggiunta la tanto discussa legge sul decentramento amministrativo che proviene dall'elaborazione di un grande giurista del quale noi avvocati riconosciamo ammirati gli altissimi meriti: l'onorevole professore Roberto Lucifredi il quale però, sotto la incombente scadenza di un termine improrogabile ha dovuto imbastire alla meglio una serie di disposizioni le quali, senza assicurarci una indispensabile scioltezza di movimento, ci hanno associato, con una certa subordinazione agli Enti provinciali per il turismo » (a).

Come si vede le cautele verso gli uomini di maggioranza non è mancata, ma le belle parole di complimenti verso gli onorevoli Russo e Lucifredi non diminuiscono la sostanziale severa critica alla inefficacia del loro impegno.

Nella stessa relazione, ove si afferma la necessità di una valorizzazione delle energie locali, è detto:

« È logico e naturale che tutte queste località, così doviziosamente dotate, cerchino di palesare l'interesse che possono generare nel forestiero e che cerchino di potenziarsi nelle particolari attrezzature.

Chi può svolgere siffatta attività ?

L'industria privata evidentemente no. Perché l'industria privata per quanto ammirabile è sempre mossa da un interesse economico diretto, ha una partita di dare e avere col proprio cliente e non gli si possono chiedere interventi diversi da quelli che ne interessano la specifica attività.

Le brevi e lapalissiane considerazioni fin qui svolte dimostrano non solo la benemerita di questi nostri organi turistici periferici, ma anche la necessità della loro esistenza e di un più adeguato potenziamento.

Senonché, mentre si compie quasi un decennio di attività postbellica ci si può e ci si deve chiedere se è stato fatto per le Aziende tutto quello che si doveva e quello

(a) Relazione dell'Associazione Italiana Aziende autonome di soggiorno cura e turismo, a cura dell'Associazione.

che legittimamente i loro amministratori speravano, la loro Associazione accuratamente invocava ed il Paese tutto si attendeva.

La risposta sotto qualsiasi aspetto non può essere che negativa ».

Denunciata la carenza delle strutture e l'insufficienza degli enti governativi non si è voluto tuttavia riconoscere in questo documento la competenza diretta che spetta ai comuni. Competenza derivante non soltanto dal fatto che la nostra costituzione la riconosce ma anche dalla nuova realtà turistica che ha assunto nuove dimensioni e perciò, se un tempo l'attività turistica costituiva un utile complemento dell'economia comunale oggi costituisce l'economia preponderante la quale comporta anche oneri e responsabilità nel campo dei lavori pubblici, dell'edilizia, l'igiene, la cultura ecc.. E tale attività appunto non possono essere sottratte alla competenza dei comuni.

Assai più espliciti e coerenti perciò sono le decisioni a cui pervenne il secondo Congresso dell'A. N. C. I. che qui vogliamo riportare per esteso:

« Il secondo Congresso nazionale dell'A. N. C. I., riunito a Genova nei giorni 1, 2 e 3 marzo 1953, nella sua Assemblea plenaria, esaminata la situazione e la organizzazione del turismo in Italia, non ritenendole confacenti alle possibilità ed alle esigenze democratiche fondate sulle autonomie comunali, per una maggiore aderenza delle istituzioni ai bisogni ed agli interessi dei cittadini:

rilevata l'importanza sempre crescente che va assumendo il turismo nella vita odierna, anche come fattore di benessere economico per il Paese e di comprensione fra i popoli;

esaminata la relazione dell'avvocato Marchetti sindaco di Montecatini Terme e considerata l'importanza essenziale dei rapporti fra le Aziende di cura, soggiorno e turismo, e le Amministrazioni comunali, in risposta anche alle richieste formulate dalla Associazione nazionale delle Aziende;

su proposta della Commissione appositamente costituita;

chiede:

1°) che sia creata nell'A. N. C. I. una sezione per il turismo, quale organismo propugnatore presso il Commissariato del turismo delle richieste degli amministratori qualificati dei comuni sede di Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo o che siano riconosciuti comuni di interesse turistico;

2°) che l'Alto Commissariato per il turismo, organo centrale coordinatore e pro-

pulsore di tutte le attività, sia ulteriormente potenziato e messo in grado di rispondere alle esigenze sempre crescenti di quelle località che altrimenti non potrebbero sviluppare il loro potenziale turismo;

3^o) che sia rapidamente conseguita la democratizzazione degli istituti e degli ordinamenti periferici, mediante la soppressione degli Enti provinciali per il turismo, di un sistema autoritario ed eccessivamente burocratico, demandandone le funzioni ad organi di coordinamento costituiti secondo caratteristiche territoriali, con esclusione di altre ingerenze da parte delle Camere di commercio, e mediante la riforma strutturale delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, le quali devono essere sostanzialmente emanazione dei Consigli comunali, conservando tuttavia distinta personalità giuridica ed autonomia amministrativa;

4^o) che si superi e si abbandoni il concetto della uniformità della composizione dei Consigli di amministrazione delle Aziende, dato il diverso carattere e le diverse finalità delle stazioni e città di cura, soggiorno e turismo;

5^o) che pertanto la legge si limiti, a incaricare, circa la composizione dei Consigli stessi, criteri generali di massima, demandando alle singole Amministrazioni comunali di determinare la composizione dei Consigli in relazione alle esigenze delle rispettive località;

6^o) che la nomina dei consiglieri di Amministrazione sia devoluta all'Autorità comunali, la quale dovrà tener conto delle indicazioni delle categorie interessate fermo restando il principio che del Consiglio di amministrazione delle Aziende debbono far parte di diritto un rappresentante del prefetto e un rappresentante del Commissariato per il turismo;

7^o) che la legge non preveda per le Aziende facoltà che siano in contrasto con le attribuzioni dell'Autorità comunale, e che l'istanza di costituzione delle Aziende sia di esclusiva competenza dei Consigli comunali ».

Analoga denuncia delle inadempienze del Governo è stata fatta dall'assemblea dell'Unione nazionale per gli Enti provinciali del turismo riunita a Roma il 25 novembre 1958, ma essa resta ancora un tentativo di sottrarre ai comuni la competenza in materia turistica (a).

(a) Riportiamo per intero l'ordine del giorno votato in quella assemblea:

« Richiamato l'impegno, assunto dal Governo avanti al Parlamento, di addivenire ad una riforma

Più esplicite sono state anche le richieste dell'Unione delle province italiane.

È quindi evidente per tutti noi la necessità di questa riforma, ma non unanimi sono le soluzioni prospettate.

Da parte nostra, richiamandoci alle linee generali del progetto di legge n. 1539 presentato durante la II legislatura dall'onorevole Giulio Turchi ed altri, e coerenti ai nostri principi di valorizzazione degli Enti locali e di massimo decentramento riteniamo che la nuova struttura si debba modellare sostanzialmente sulle linee configurate dalla nostra Costituzione che vuole proprio demandata all'Ente Regione la competenza in materia turistica.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi si ispira a questi principi e tiene conto delle ultime esperienze.

Essa attribuisce ai comuni ove si verifica un concorso forestieri anche limitatamente ad alcune stazioni, la qualifica di stazioni di cura, di soggiorno e turismo. Tale qualifica è fatta da una legge regionale.

Tutte le attribuzioni in materia turistica esercitate da altri Enti pubblici centrali e

dell'Organizzazione turistica centrale e periferica, con il fine di potenziamento dell'Organizzazione stessa per un più razionale svolgimento delle funzioni ad essa affidate;

avuto notizia del disegno di legge n. 94, ritieni suo dovere esprimere su vari aspetti del problema il proprio punto di vista, che compedia il pensiero degli Enti provinciali del turismo, pensiero confortato da una ultraventennale esperienza di organizzazione del settore nonché della coscienza dell'opera compiuta e degli inconfutabili risultati raggiunti e pertanto

fa voti

al Governo ed al Parlamento perché vogliono, nella predisposizione e nell'esame delle norme concernenti il riordinamento dell'organizzazione turistica tenere presenti i seguenti punti che si ritengono fondamentali per un'organica politica del turismo:

a) organizzazione centrale

afferma la necessità che l'Alta direzione del settore turistico sia affidata ad un organo politico-amministrativo autonomo ed unitario, dotato di adeguati poteri a mezzi, nonché dei necessari servizi amministrativi e tecnici;

a tale organo vengono demandate le funzioni di coordinamento di tutte le attività anche indirettamente riguardanti il turismo,

ad esso vengono retribuite, oltre a tali, funzioni, anche quelle d'indagine e di studio del fenomeno turistico affinché gli interventi pubblici siano fondati sui risultati di indagini scientificamente condotte e perciò si possa predisporre un'efficiente riforma della legislazione concernente la

periferici nell'ambito regionale sono trasferite all'Ente regionale, il quale esercita tutte le funzioni amministrative inerenti il turismo e l'industria alberghiera attraverso il decentramento alle province e ai comuni.

Ai comuni è riconosciuta la facoltà di costituire aziende speciali o provvedere direttamente ad amministrare le entrate con l'obbligo di destinare i proventi alla conservazione e al potenziamento delle strutture di cura soggiorno e turismo una contabilità separata di tale gestione. Tale facoltà è probabile sia esercitata da molti comuni i quali sentiranno la necessità di un'azienda specializzata, ma tale azienda deve essere emanazione del Consiglio comunale e del prefetto.

Tutti i controlli di legittimità e di merito sugli atti delle aziende speciali sono esercitati indirettamente attraverso i controlli sugli atti dei comuni. Per assicurarsi i proventi necessari ai bisogni inerenti la qualifica dei

disciplina e lo stimolo della privata iniziativa nel settore;

esso sia dotato di speciali organi all'estero; i quali, come avviene per altre attività nazionali di pari importanza, abbiano ad un tempo la funzione di osservatori e quella di animatori degli scambi turistici con l'Italia;

sia istituito un Consiglio Superiore del turismo, nel quale siano anche rappresentate le attività imprenditoriali del settore.

b) organizzazione periferica

afferma la necessità di conservare riuniti in un unico organo provinciale i vari aspetti della funzione pubblica nel settore turistico, e cioè lo studio dei problemi locali e dei mezzi atti a risolverli, il coordinamento, lo stimolo e la disciplina dell'iniziativa privata, nonché l'azione del richiamo delle correnti turistiche, funzioni il cui espletamento può essere affidato soltanto ad organi nei quali, come negli Enti provinciali per il turismo, confluiscono tutti gli interessi in causa, e conseguente richiede;

che gli Enti provinciali per il turismo sia mantenuta l'attuale struttura e funzione di Enti dotati di ampia autonomia e di iniziativa, e nello stesso tempo di organi locali dell'Amministrazione centrale del turismo;

che ad essi sia conservata la competenza provinciale, sì che, con la loro opera possano validamente contribuire alla messa in valore delle molte zone del territorio nazionale non ancora adeguatamente attrezzate e ricevere un consistente movimento di forestieri, valorizzazione che recherà sollievo alla depressione economica delle zone stesse, accrescendo la possibilità di ricevere quel flusso turistico dall'estero che in così vasta misura contribuisce all'attivo della bilancia dei pagamenti;

comuni turistici i comuni stessi applicano l'imposta di soggiorno e il contributo speciale di cura secondo le norme della legge 4 marzo 1958, n. 174, devolvendo alla provincia il 10 per cento e il 20 per cento di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge.

Al Consiglio regionale è data facoltà di istituire contributi a carico di chi si giovi di svaghi e trattenimenti delle stazioni di cura e soggiorno.

Per soddisfare le necessità di spese straordinarie e per estinguere passività onerose inerenti lo sviluppo delle stazioni di cura e soggiorno i comuni e le province possono contrarre mutui garantendoli con ipoteche o delegazioni sui proventi dell'imposta di soggiorno o contributi speciali di cura.

Ai comuni ai quali è riconosciuta la qualifica di stazione di cura è fatto obbligo di attuare il Piano regolatore e di amplia-

che le loro funzioni siano meglio determinate, alla luce della esperienza acquisita nel primo ventennio della loro esistenza, e siano adeguatamente coordinare dall'Amministrazione centrale si da realizzare, pur nella diversa distribuzione delle risorse del territorio nazionale, la massima possibile unità di azione, premessa indispensabile per una efficace politica turistica;

che per il loro finanziamento, sia ripristinato l'autonomo potere impositivo, con norme aderenti ai principi della Costituzione, sì che gli stanziamenti della legge 4 marzo 1958, n. 174 possano dall'Organo centrale di Governo essere destinate ed integrare i bilanci di quegli Enti che, per la limitata capacità contributiva delle province in cui operano, verrebbero a disporre di mezzi finanziari inadeguati all'opera da svolgere ed ai fini da perseguire;

che alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo venga conservata la fisionomia giuridica di Enti pubblici, ne vengano precisate le funzioni, e ne venga migliorata la struttura,

che dette aziende, tuttora rientranti nella competenza del Ministero dell'interno in base alla loro legge istitutiva che risale al 1926 quando non esistevano ancora l'Organo centrale e gli Organi provinciali in materia di turismo, passino ora nella competenza dell'Amministrazione centrale del turismo, in modo che possa rendersi concreto coordinamento della loro attività con quella degli altri organi turistici, ed in particolare degli Enti provinciali del turismo:

richiama infine l'attenzione del Governo sul pregiudizio del protrarsi ulteriormente di una situazione di disagio e di incertezza che paralizza ovviamente piani, progetti e attività di tutta l'Organizzazione turistica periferica, con gravi e pericolosi danni immediati e futuri ».

mento ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1050.

L'articolo 17 stabilisce con norme transitorie che fin quando non siano eletti i consigli regionali i compiti demandati alla Regione sono esercitati da un Comitato regionale di cui fanno parte i presidenti delle province della Regione mentre le funzioni previste dal secondo capoverso dell'articolo 4 sono assunte dall'Amministrazione provinciale.

Infine con l'articolo 21 si stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo è delegato ad emanare le norme per il decentramento alle Amministrazioni provinciali delle funzioni esercitate dall'Alto Commissariato del turismo e dei Ministeri conformemente alla presente legge.

Questi sono a nostro parere i cardini della riforma suscettibili di dare un impulso nuovo alle attività turistiche e di mettere l'Italia in condizione, valorizzando tutte le

risorse naturali e artistiche e di impegnare tutte le sue forze umane, di tenere sempre un grande posto nel movimento turistico internazionale, di sviluppare su larga scala il turismo sociale senza per altro suscitare pericolose illusioni di possibilità miracolistiche di un turismo capace di risolvere tutti i problemi della nostra economia.

Può tuttavia essere questa nostra proposta onorevoli colleghi, una base di discussione, ma certo le responsabilità per ogni ulteriore dilazione o compromesso sulle questioni essenziali non potrebbero non ricadere sull'attuale maggioranza del Parlamento.

Ci auguriamo che presto si faccia la discussione e confidiamo si possa costituire una maggioranza capace di approvare un provvedimento quanto più possibile rispondente alle esigenze sociali moderne di un Paese che pone a base delle sue fondamenta il lavoro, la salute e l'elevazione sociale e culturale del popolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai comuni, nei quali il concorso dei forestieri a scopo di cura soggiorno e turismo, anche se limitato ad alcune stagioni dell'anno, costituisce fattore rilevante per l'economia di tutto il territorio o di parte di esso, è attribuita, per tutto o parte del territorio, la qualifica di stazione di cura soggiorno e turismo.

Tale qualifica è attribuita altresì a quei comuni nei quali esiste una organizzazione di Stato per la gestione di aziende demaniali.

ART. 2.

Ai comuni, nei quali il concorso dei forestieri costituisce fattore notevole per l'economia di tutto o di parte del territorio è attribuita, per tutto o parte del territorio stesso, la qualifica di località di interesse turistico.

ART. 3.

La dichiarazione di riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti avviene con legge regionale nella quale dovrà essere specificata la limitazione del territorio della Stazione di cura, soggiorno e turismo e di quello delle località di interesse turistico.

La revoca o le modificazioni della dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente comma e la modificazione del territorio cui essa si riferisce è pure soggetta a legge regionale.

ART. 4.

Tutte le funzioni esercitate da altri Enti pubblici centrali e periferici nell'ambito regionale inerenti al turismo e all'industria alberghiera, sono trasferite all'Ente Regione che vi provvede con propri provvedimenti.

L'Ente Regione esercita le funzioni amministrative inerenti al turismo e all'industria alberghiera attraverso il decentramento alle province ed ai comuni nell'ambito delle leggi statali e regionali.

ART. 5.

I comuni ai quali è stata riconosciuta la qualifica di Stazione di cura soggiorno e turismo, qualora non ritengano necessaria la costituzione dell'azienda speciale di cui all'articolo seguente, dovranno provvedere ad

amministrare direttamente le entrate indicate dagli articoli 8 e 10 della presente legge e le altre eventuali entrate a titolo specifico, con l'obbligo di destinarne i proventi alla conservazione e al potenziamento delle strutture di cura soggiorno e turismo e di tenere contabilità separata dalla gestione.

ART. 6.

In ciascun comune al quale sia stata riconosciuta la qualifica di Stazione di cura, soggiorno e turismo, può essere istituita con le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, un'azienda speciale per l'amministrazione delle strutture di cura, soggiorno e turismo.

ART. 7.

I controlli di legittimità e di merito sugli atti delle Aziende di cui all'articolo precedente sono esercitati indirettamente attraverso i controlli stabiliti sugli atti del comune.

I rilievi dei Consigli comunali ai bilanci delle Aziende speciali e alle deliberazioni delle loro Commissioni amministratrici per nuove spese che si rendessero necessarie durante l'esercizio finanziario e per contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, sono vincolanti per l'Azienda.

ART. 8.

Per provvedere ai bisogni inerenti alla qualifica di Stazione di cura, soggiorno e turismo, i comuni interessati dovranno applicare l'imposta di soggiorno e il contributo speciale di cura secondo le norme di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.

I comuni ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di località di interesse turistico, potranno applicare l'imposta di soggiorno.

ART. 9.

Le quote del 10 per cento di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e le quote del 20 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della stessa legge sono devolute alle Amministrazioni provinciali e così pure ad esse sono devoluti i finanziamenti previsti dall'articolo 10 della stessa legge.

ART. 10.

In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, il Consiglio regionale può

stabilire con propria legge speciale contribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei trattenimenti delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo nei locali a questo scopo adibiti.

ART. 11.

Per opere straordinarie e per la estinzione di passività onerose inerenti allo sviluppo della Stazione di cura soggiorno e turismo i comuni e le province possono contrarre mutui garantendone il pagamento con ipoteche e con delegazioni sul provento dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura.

ART. 12.

Per i comuni ai quali siano stati riconosciuti la qualifica di Stazione di cura, soggiorno e turismo, qualunque sia il numero degli abitanti, è obbligatoria la attuazione del Piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1050.

Le Commissioni amministrative delle Aziende, dove esistono, coadiuvano le Amministrazioni comunali e contribuiscono alle spese per gli studi e i progetti occorrenti.

ART. 13.

I territori dei comuni ai quali sia stata attribuita la qualifica di Stazioni di cura, soggiorno e turismo e delle località di interesse turistico determinati a norma dell'articolo 3, sono tutelati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

ART. 14.

Al Commissariato per il turismo è riconosciuta la competenza sulle seguenti questioni inerenti al turismo e all'industria alberghiera:

1°) amministrazione del settore inerente al credito alberghiero sulla base dei piani proposti dalle Regioni;

2°) finanziamento delle opere straordinarie inerenti all'incremento delle attrezzature turistiche attraverso contributi alle Regioni;

3°) coordinamento delle iniziative turistiche di interesse nazionale anche in riferimento allo sviluppo del turismo sociale;

4°) direzione dei rapporti con l'estero e propaganda negli altri Stati;

5°) rapporti con gli Enti locali in materia di turismo attraverso i commissari presso le Regioni.

ART. 15.

Il Commissario per il turismo nell'espletamento delle sue funzioni si vale di un Consiglio centrale per il turismo il quale dà parere sui provvedimenti indicati dalla presente legge e su ogni altro affare o questione che il Commissario creda sottoporre al suo esame con particolare riferimento agli studi e alle provvidenze generali intese allo sviluppo dell'attività delle regioni in direzione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e delle località di interesse turistico.

Il Consiglio centrale per il turismo dà altresì pareri sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'articolo 12 nei comuni al cui territorio sia stata riconosciuta la qualifica di Stazione di cura, soggiorno e turismo.

Il Consiglio centrale per il turismo è composto:

1°) del Commissario al turismo presidente;

2°) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

3°) di un rappresentante del Ministero della sanità;

4°) del direttore generale dell'antichità e belle arti;

5°) del direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

6°) del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

7°) del direttore generale del demanio;

8°) del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

9°) del direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili;

10°) del presidente del Touring club italiano;

11°) degli assessori regionali al turismo;

12°) di tre rappresentanti dei lavoratori nominati dal Commissario del turismo su quaderne si nomi designati dalle Associazioni sindacali nazionali e a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza numerica della Associazione stessa.

13°) di cinque rappresentanti delle Associazioni che hanno quale compito lo sviluppo del turismo sociale e della ricreazione, de-

signati dalle Commissioni parlamentari per il turismo riunite in seduta comune;

14°) da tre rappresentanti di comuni montani dell'U. N. C. E. M.

ART. 16.

Il Commissario per il turismo è membro del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

NORME TRANSITORIE

ART. 17.

Fin quando non saranno stati eletti i Consigli regionali, le dichiarazioni di riconoscimento delle qualifiche previste dagli articoli 1 e 2 hanno luogo con decreto del Commissario per il turismo su parere conforme di un Comitato regionale composto:

1°) di un rappresentante del Commissariato al turismo, presidente;

2°) di un rappresentante per ogni Amministrazione provinciale della Regione;

3°) di un rappresentante della Camera di commercio della Regione riuniti in Assemblea;

4°) di tre rappresentanti dei comuni dichiarati Stazioni di cura, soggiorno e turismo o località di interesse turistico nominati dai sindaci di tutti i comuni della Regione; che abbiano tali qualifiche, riuniti in Assemblee;

5°) di un rappresentante dell'Associazione degli albergatori;

6°) di un rappresentante del « Touring club » italiano;

7°) di due rappresentanti dei lavoratori designati su quaterne di nomi presentati dalle Associazioni sindacali nazionali tenuto conto della consistenza numerica dell'Associazione stessa;

8°) di un numero variabile di esperti del turismo cooptati dal Comitato stesso.

ART. 18.

Fino a quando non saranno stati eletti i Consigli regionali, le funzioni di cui al 2° comma dell'articolo 4 sono assunte dalle Amministrazioni provinciali con il compito di coordinare e disciplinare nell'ambito della provincia l'attività delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo e di tutte le associazioni, organizzazioni ed istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri, di studiare i problemi turistici intesi a favorire lo sviluppo della colonia

turistica provinciale, nonchè di compiere tutte le attribuzioni fino ad ora esercitate dagli Enti provinciali per il turismo.

ART. 19.

Gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 avranno applicazione con l'entrata in vigore della presente legge.

Il Commissariato per il turismo manterrà tutte le funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ancorchè di competenza regionale, che non siano decentrate alle Amministrazioni provinciali.

I rappresentanti regionali di cui al numero 11 dell'articolo 16 vengono surrogati, fino a quando non saranno eletti i consigli regionali, da 5 rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e da 5 rappresentanti designati dall'Unione delle province italiane.

ART. 20.

La spesa per il funzionamento del Consiglio centrale per il turismo, di cui all'articolo 15, e del Comitato regionale di cui all'articolo 17, sarà iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare le norme per il decentramento alle Amministrazioni provinciali delle funzioni esercitate dal Commissariato del turismo e dai Ministeri conformemente ai criteri fissati dalla presente legge.

Entro lo stesso termine, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.